

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che proroga il periodo previsto dall'articolo 90, paragrafo 1 e dall'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

*COM(87) 539 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 10 novembre 1987)**(87/C 322/05)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90, paragrafo 2 e 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione per quanto riguarda la Spagna e l'articolo 257, paragrafo 1 per quanto riguarda il Portogallo, hanno previsto un periodo nel corso del quale possono essere adottate misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo al momento dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1987;

considerando che in alcuni settori non è possibile superare tali difficoltà entro la data prevista ed è pertanto opportuno ricorrere alla possibilità, prevista dall'atto, di

prorogare il periodo transitorio; che in considerazione delle difficoltà peculiari dei vari settori nei due nuovi Stati membri, è opportuno prorogare il periodo di cui sopra di due anni per la Spagna e di tre anni per il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo previsto, per quanto riguarda la Spagna, dall'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Il periodo previsto, per quanto riguarda il Portogallo, dall'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

*COM(87) 527 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 12 novembre 1987)**(87/C 322/06)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando la necessità di definire le misure per realizzare progressivamente il mercato interno entro un periodo che termina il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel

quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che gli Stati membri hanno il compito di garantire una sufficiente protezione delle radiocomunicazioni nonché dei dispositivi, degli apparecchi o dei sistemi il cui funzionamento è soggetto alle perturbazioni elettromagnetiche provocate da apparecchi elettrici ed elettronici, dai disturbi provocati da tali perturbazioni;

considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazione⁽¹⁾, prende in considerazione in particolare i segnali emessi da tali apparecchiature durante il funzionamento normale nonché la protezione delle reti pubbliche di telecomunicazione da qualsiasi danno; che resta conseguentemente da assicurare una protezione sufficiente di tali reti, ivi compresi gli apparecchi ad esse connessi, contro i disturbi momentanei provocati da segnali di natura accidentale suscettibili di essere emessi dagli apparecchi stessi;

considerando che, in taluni Stati membri, alcune disposizioni imperative fissano in particolare i livelli di disturbo ammissibili delle perturbazioni elettromagnetiche che tali apparecchi possono provocare e il loro grado di immunità da questi stessi segnali; che non necessariamente tali disposizioni imperative comportano livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, anche se, a causa della loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che le disposizioni nazionali che garantiscono tale protezione devono essere armonizzate per consentire la libera circolazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, senza che vengano abbassati gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri;

considerando che il diritto comunitario allo stato attuale prevede che, in deroga ad una delle regole fondamentali della Comunità che è la libera circolazione delle merci, si ammettono ostacoli alla circolazione comunitaria risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti, qualora tali disposizioni possono essere riconosciute come necessarie al fine di soddisfare esigenze imperative; che pertanto l'armonizzazione legislativa nel caso in questione deve limitarsi unicamente alle disposizioni necessarie per soddisfare gli obiettivi di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica; che tali obiettivi devono sostituire le disposizioni nazionali in materia;

considerando pertanto che la presente direttiva definisce soltanto gli obiettivi di protezione relativi alla compatibilità elettromagnetica; che per facilitare la prova di conformità rispetto a tali obiettivi, è importante disporre in materia di norme armonizzate a livello europeo il cui rispetto garantisca ai prodotti una presunzione di conformità agli obiettivi di protezione; che tali norme armoniz-

zate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare la natura di testi non obbligatori; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) è riconosciuto come organismo competente ad adottare, nella materia regolata dalla presente direttiva, le norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Cenelec sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata dal Cenelec su mandato della Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel campo delle norme di regolamentazioni tecniche⁽²⁾ ed in virtù degli orientamenti generali di cui sopra;

considerando che in attesa che vengano adottate norme armonizzate ai sensi della presente direttiva, è opportuno facilitare la libera circolazione delle merci accettando, a titolo provvisorio, a livello comunitario apparecchi conformi alle norme nazionali prescelte conformemente ad una procedura di controllo comunitario che garantisca la loro rispondenza agli obiettivi di protezione della presente direttiva;

considerando che la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore ed allegata all'apparecchio costituisce una presunzione di conformità alla presente direttiva;

considerando che per gli apparecchi disciplinati dalla direttiva 86/361/CEE, allo scopo di ottenere una protezione efficace in materia di compatibilità elettromagnetica il rispetto delle disposizioni della presente direttiva deve tuttavia essere attestato da marchi o certificati di conformità rilasciati da organismi riconosciuti dagli Stati membri; che per agevolare il riconoscimento reciproco dei marchi e dei certificati rilasciati da tali organismi è opportuno armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designarli;

considerando che nonostante ciò potrebbe verificarsi che taluni apparecchi disturbino le radiocomunicazioni e le reti di telecomunicazioni; che è quindi opportuno prevedere una procedura atta ad eliminare tale pericolo;

considerando che la presente direttiva si applica agli apparecchi ed ai materiali di cui alle direttive 76/889/CEE⁽³⁾ e 76/890/CEE⁽⁴⁾ del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative rispettivamente ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi e alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter; che è pertanto opportuno abrogare tali direttive,

⁽¹⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «Apparecchi»: tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettriche e/o elettroniche;
2. «Perturbazioni elettromagnetiche»: fenomeno elettromagnetico che può disturbare il funzionamento di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema o avere effetti negativi sulla materia vivente o inerte. Una perturbazione elettromagnetica può essere costituita da un rumore elettromagnetico, da un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo stesso di propagazione.
3. «Immunità»: idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare in presenza di una perturbazione elettromagnetica senza alterazioni della qualità.
4. «Compatibilità elettromagnetica»: idoneità di un dispositivo, di un apparecchio o di un sistema a funzionare nel proprio campo elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre a sua volta perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili per tutto ciò che viene interessato da tale campo.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica agli apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere interessato da tali perturbazioni.

Essa fissa gli obiettivi di protezione in tali materie nonché le relative modalità di controllo.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva i veicoli a motore di cui alla direttiva 72/245/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ nonché i trattori agricoli o forestali a ruote di cui alla direttiva 75/322/CEE del Consiglio ⁽²⁾.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a far sì che gli apparecchi di cui all'articolo 2 possono essere immessi in commercio o in servizio soltanto se, allorché installati e opportunamente mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, rispondono ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 152 del 6. 7. 1972, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 28.

Articolo 4

Gli apparecchi di cui all'articolo 2 devono soddisfare ai seguenti obiettivi di protezione:

- a) assicurare che le perturbazioni elettromagnetiche generate si limitino ad un livello che consenta agli apparecchi radio e di telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo conforme alla loro destinazione,
- b) garantire che gli apparecchi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro le perturbazioni elettromagnetiche.

Articolo 5

Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato e l'entrata in servizio sul loro territorio degli apparecchi che soddisfano alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6

Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle misure speciali relative all'utilizzazione degli apparecchi, prese in ciascuno Stato membro per la protezione della ricezione, nel caso di stazioni di pubblica utilità o destinate ad operazioni di soccorso.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure speciali adottate.

Articolo 7

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'articolo 4 gli apparecchi corredati da uno dei tipi di attestati, previsti dall'articolo 10, che ne dichiarano la conformità:

- a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali;
- b) oppure alle norme nazionali che li concernono, di cui al paragrafo 2, qualora non esistano norme armonizzate nei settori disciplinati da tali norme.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b) che ritengono rispondenti agli obiettivi di protezione di cui all'articolo 4. La Commissione comunica senza indugio tale testo agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 8 essa notifica agli Stati membri quali di tali norme beneficino della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4.

Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione provvede a sua volta alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Gli Stati membri accettano che gli apparecchi, per i quali il fabbricante non ha applicato neanche parzialmente le norme di cui al paragrafo 1, o nell'assenza di norme, siano considerati conformi agli obiettivi di cui all'articolo 4 se la loro conformità a tali obiettivi è documentata con uno degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

1. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) non soddisfano pienamente agli obiettivi di cui all'articolo 4, lo Stato membro o la Commissione adiscono il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, qui di seguito denominato «comitato», esponendone i motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.

Sentito il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

2. Previo ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica agli Stati membri se la norma nazionale in questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento.

Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4, la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità, e, in questo ultimo caso, essere ritirata dalla pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9

1. Se uno Stato membro constata che un apparecchio corredato da uno degli attestati previsti dall'articolo 10 non risponde agli obiettivi di protezione di cui all'articolo 4, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare l'apparecchio in questione dal mercato, proibirne l'immissione sul mercato o limitarne la libera circolazione.

Lo Stato membro notifica senza indugio questa misura alla Commissione e spiega i motivi della sua decisione in particolare se la non conformità è dovuta:

a) al mancato rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b) ad una imperfetta applicazione delle norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1,

c) ad una lacuna della norme stesse di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

2. La Commissione consulta nel più breve tempo possibile le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione constata che l'azione è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri.

Se la decisione di cui al paragrafo 1 è giustificata da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso tali misure intende mantenerle ed avvia le procedure di cui all'articolo 8.

3. Se l'apparecchio non conforme è corredato da uno dei tipi di arresto previsti all'articolo 10, lo Stato membro competente adotta le misure del caso nei confronti dell'autore dell'attestato e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano tenuti informati dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.

Articolo 10

1. La conformità degli apparecchi agli obiettivi di protezione dell'articolo 4 è attestata da una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o del mandatario stabilito nella Comunità che figura sulle istruzioni per l'uso, o sul tagliando di garanzia, sullo stesso apparecchio o sull'imballaggio. Il modello della dichiarazione è riportato nell'allegato I.

2. Nel caso di apparecchi per i quali il costruttore non ha applicato o ha applicato solo parzialmente le norme di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7, o in assenza di norme, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità oltre a fare la dichiarazione di conformità di cui al paragrafo 1 mette a disposizione dell'autorità nazionale competente una documentazione tecnica che descriva le modalità attuate per garantire la conformità degli apparecchi agli obiettivi di protezione di cui all'articolo 4.

3. In deroga al paragrafo 1, la conformità degli apparecchi di cui alla direttiva 86/361/CEE, agli obiettivi di protezione di cui all'articolo 4 viene attestata da certificati o da marchi di conformità rilasciati dagli organismi notificati da ciascuno Stato membro agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, gli organismi di controllo abilitati a rilasciare i certificati ed i marchi di conformità. La Commissione pubblica, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco di tali organismi e ne garantisce l'aggiornamento.

L'allegato II elenca i criteri minimi che gli Stati membri devono rispettare per l'abilitazione di tali organismi di certificazione. Tali criteri verranno applicati sino a quando gli organismi europei di normalizzazione non avranno adottato delle norme europee in materia.

5. Uno Stato membro che ha abilitato un organismo di certificazione deve ritirare tale abilitazione se constata che l'organismo in questione non soddisfa più ai criteri elencati nell'allegato II. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 11

La direttiva 76/889/CEE e la direttiva 76/890/CEE sono abrogate dal 1° gennaio 1990.

Articolo 12

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ESEMPIO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (RACCOMANDAZIONE)

Noi
(nome del fabbricante)

.....
(indirizzo)

dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità che il prodotto

.....
(nome; tipo o modello; lotto, numero di serie; eventuale origine e numero di articoli)

oggetto della presente dichiarazione, è conforme alle specifiche seguenti:

.....
(titolo) (numero) (anno)

.....
(classe) (categoria qualora esista)

.....
(nome della persona autorizzata)

.....
(funzione della persona autorizzata)

.....
(data)

.....
(firma)

*ALLEGATO II***CRITERI MINIMI SUI QUALI GLI STATI MEMBRI DEVONO FONDARSI PER DESIGNARE GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE**

1. L'organismo di certificazione, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore degli apparecchi che essi controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatarî nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali apparecchi. Ciò non esclude la possibilità di un scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di certificazione.
 2. L'organismo di certificazione e il personale incaricato della certificazione debbono eseguire le operazioni di verifica con il massimo di integrità professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle certificazioni, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
 3. L'organismo di certificazione deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione delle verifiche. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
 4. Il personale incaricato della certificazione deve possedere:
 - una buona formazione tecnica e professionale;
 - un'adeguata conoscenza delle norme relative alle certificazioni che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali certificazioni;
 - la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati delle certificazioni effettuati.
 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato della certificazione. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero delle certificazioni eseguite né dei risultati di tali certificazioni.
 6. L'organismo di certificazione deve sottoscrivere un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo Stato membro a norme del diritto nazionale, e nel caso che i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
 7. Il personale dell'organismo di certificazione è legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione.
-